

36-1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCURSUALI

SENTENZA

IL GIUDICE

Letti gli atti;

Vista la proposta di concordato minore depositata in data 15 ottobre 2025 dal Sig. [REDACTED], nato a Santa Luce (OR) il 15.09.1987, ivi residente in via Grazia Deledda n. 1, codice fiscale [REDACTED], rappresentato dall'Avv. [REDACTED];

Visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 27 ottobre 2025 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore e sono state disposte le misure protettive ex art. 78, co. 2, lett. d) CCII;

Vista la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Avv. [REDACTED] Fias depositata in data 20 ottobre 2025;

Vista la relazione sui voti pervenuti depositata dall'OCC in data 26 gennaio 2026;

Esaminate le dichiarazioni di non adesione formulate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano, dalla Camera di Commercio di Cagliari Oristano e dall'Amministrazione Fattori [REDACTED];

Vista la dichiarazione di adesione di Yoda Spv Srl;

Considerato il silenzio-assenso di Agenzia delle Entrate Riscossione, Il [REDACTED], Agenzia delle Entrate [REDACTED];

Sentito il debitore e l'OCC ai sensi dell'art. 80, co. 3 CCII;

La Proposta di Concordato Minore

Il Sig. [REDACTED], in stato di sovraindebitamento per complessivi € 438.482,71, ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74, co. 2 CCII, prevedendo l'apporto di risorse esterne per € 25.000 da parte del Sig. [REDACTED], che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta prevede una **provvista complessiva** di € 75.000, così articolata:

- € 50.000 dal debitore mediante 100 rate mensili da € 500
- € 25.000 da finanza esterna (€ 10.000 in unica soluzione + € 15.000 in 60 rate da € 250)

Il **piano di riparto** prevede:

- **100%** ai crediti in prededuzione (€ 12.400)
- **Dal 70% al 10%** ai crediti privilegiati secondo il grado (€ 50.446,35)
- **24,90%** ai crediti assistiti da garanzie di terzi - Yoda Spv (€ 11.997,56)
- **4%** ai restanti crediti chirografari (€ 173,07)

Le Origini dell'Indebitamento

36-1/2025

Dalle risultanze processuali emerge che l'indebitamento del Sig. [REDACTED] deriva prevalentemente dalla sua posizione di **socio accomandatario illimitatamente responsabile** della società "[REDACTED] [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] & C.", costituita nel 2003 e sciolta nel 2019.

La società, operante nel settore della produzione di bevande alcoliche, ha attraversato una **crisi progressiva** iniziata nel 2005, determinata da:

- Inesperienza nel settore degli alcolici
- Criticità dell'andamento del mercato
- Mancato incasso di un credito di 24 milioni di lire
- Politiche aggressive della concorrenza ([REDACTED] e [REDACTED].)
- Carenze nelle forniture che limitarono la capacità produttiva

Nel tentativo di rilanciare l'attività, il [REDACTED] ha ottenuto **due finanziamenti bancari** (Consorzio Fidi e Banca di Credito Sardo) per circa € 40.000 ciascuno, prestando **fidejussioni personali** per € 13.000 (2008) e € 39.000 (2009).

Il **piano di sviluppo** finanziato non ha prodotto i risultati attesi, determinando l'accumulo di **debiti tributari** per € 350.040,80 e l'impossibilità di onorare gli impegni bancari.

Nel 2017, per preservare l'attività e i posti di lavoro, il Sig. [REDACTED] ha costituito la [REDACTED] stipulando con la [REDACTED] un **contratto di affitto d'azienda** per € 1.400 mensili.

Nel 2019, la [REDACTED] ha venduto i propri beni residui ad A. [REDACTED] per € 2.000 + IVA e si è sciolta, lasciando in capo al Sig. [REDACTED] i debiti societari per responsabilità illimitata e garanzie fidejussorie.

L'Esito delle Votazioni

La proposta di concordato minore è stata comunicata ai creditori il 30 ottobre 2025, con termine per le adesioni fissato al 29 novembre 2025.

Hanno espresso voto contrario:

- **Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano:** credito € 312.376,15 (71% del passivo)
- **Camera di Commercio di Cagliari-Oristano:** credito € 375,17 (0,09% del passivo)
- **Amministrazione Fallimentare Santarelli:** credito € 4.326,71 (0,96% del passivo)

Hanno espresso voto favorevole:

- **Yoda Spv Srl:** credito € 48.182,97 (11% del passivo)

Silenzio-assenso (ex art. 79, co. 3 CCII):

- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** credito € 60.100,56 (14,50% del passivo)
- **INPS:** credito € 12.603,75 (2,90% del passivo)
- **Altri enti:** crediti residuali

Risultato: voti favorevoli 28% (€ 121.404,68), voti contrari 72% (€ 317.078,03).

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano ha formulato **articolate contestazioni** nella dichiarazione di non adesione, che possono essere sistematizzate come segue:

1. Inammissibilità per Carenze Documentali

L'Agenzia contesta l'assenza di:

- Dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024
- Relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria riferita al 2025

Sostiene che tale carenza renderebbe la domanda **inammissibile** ex art. 78, co. 2, lett. c) CCII per mancanza dei documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII.

2. Fattibilità del Piano

L'Agenzia contesta l'**errata determinazione** delle disponibilità mensili del debitore, evidenziando che:

- Il reddito lordo dichiarato per il 2024 è di € 8.280
- Al netto dei contributi previdenziali di € 4.372, il reddito netto è di € 3.908

- Considerando stipendio (€ 1.200) e pensione (€ 1.185), le disponibilità mensili sono € 2.385
- Deducendo i contributi mensili (€ 364), la disponibilità effettiva è di € 2.021
- Al netto delle spese di mantenimento (€ 1.400), la **capienza reale** è di € 621, non € 985 come indicato nel piano

3. Rappresentazione Patrimoniale Incompleta

3. Rappresentazione Patrimoniale Incompleta

L'Agenzia contesta la **non veritiera rappresentazione** del patrimonio, evidenziando l'omessa considerazione di:

- considerazione di:
- a) **Saldo conto corrente aggiornato** alla data di presentazione della proposta
- b) **Valore della partecipazione al 100% nella [REDACTED]**, società che:
- Ha chiuso il bilancio 2024 con utile di € 28.177,66
 - Presenta rimanenze per € 83.488, crediti per € 124.455, disponibilità liquide per € 9.741
 - Dichiarà beni strumentali per € 22.190
 - È sempre stata redditiva (salvo perdita di € 103 nel 2022)
- c) **Canone di locazione potenziale** dell'immobile concesso gratuitamente alla [REDACTED], stimato in almeno € 8.400 annui
- d) **Quote non pignorabili** di stipendio e pensione che si accumulerebbero nel triennio di liquidazione controllata (circa € 13.000 annui)

4. Atti in Frode ai Creditori

4. Atti in Frode ai Creditori
L'Agenzia denuncia la presenza di atti diretti a frodare le ragioni creditizie, che renderebbero inammissibile la domanda ex art. 77 CCII:
Dott. Lussurgesi e [redacted] s. evidenziando:

- inammissibile la domanda ex art. 77 CCII:
- a) **Presunta cessione d'azienda occulta** tra Distillerie Lussurgesi e ~~Distillerie Lussurgesi~~, evidenziando:
- Continuità di gestione aziendale tra le due società
 - Stesso luogo di esercizio dell'attività
 - Corrispondenza della compagine sociale
 - Depauperamento totale della società cedente
- b) **Concessione gratuita dell'immobile** alla società controllata per evitare pignoramenti sui canoni
- c) **Svendita di beni aziendali** per € 2.000 + IVA a fronte di un valore di bilancio di € 143.329
5. **Mancanza di Meritevolezza**

5. Mancanza di Meritevolezza

5. Mancanza di Meritevolezza
L'Agenzia contesta la **sistematica inadempienza fiscale**, evidenziando che:

- Dal 2006 al 2019 sono state iscritte a ruolo somme per € 312.886,66
- Sono stati versati solo € 20.019,92
- La società era sempre stata redditiva (solo nel 2019 perdita di € 648)
- Il debitore ha "scelto di non versare le imposte" pur avendo redditi sufficienti

• Il debitore ha "scelto di non versare le imposte" pur avendo recato danno.
Conclude che "omettere volontariamente di versare le imposte è un atto diretto a frodare le ragioni del creditore".

6. Violazione del Divieto di Trattamento Non Deteriore

6. Violazione del Divieto di Trattamento Non Deteriore
L'Agenzia contesta il **trattamento differenziato** riservato a **[REDACTED]** (24,9%) rispetto ai crediti chirografari erariali (4%), sostenendo che entrambi dovrebbero ricevere il medesimo trattamento.

7. Illegittima Liberazione dei Garante

7. Illegittima Liberazione del Garante
L'Agenzia contesta la richiesta di liberazione di Pinna Antonello, precisando che questi "non è fideiussore del debitore [redacted]" ma della società [redacted].

Le Repliche dell'OCC

L'Avv. Milena Figus, nella relazione integrativa del 26 gennaio 2026, ha replicato punto per punto:

1. Sulla Documentazione

- Sulla Documentazione**
- La dichiarazione 2024 non era disponibile alla data di deposito (scadenza 31/10/2025)
 - I cedolini 2024 forniscono dati equivalenti e verificabili
 - La documentazione è sostanzialmente completa per la valutazione

2. Sulla Fattibilità

- Anche considerando i contributi, rimangono € 600 mensili disponibili
- La rata richiesta è di € 500 mensili
- Il margine di sicurezza è adeguato

36-1/2025

3. Sulla Rappresentazione Patrimoniale

- Il saldo del conto corrente è marginale (€ 1.830,70 al 30/09/2025)
- La partecipazione societaria ha valore limitato in liquidazione
- Il canone di locazione è meramente ipotetico
- La ~~Piscina Pische~~ è soggetto giuridico autonomo

4. Sugli Atti in Frode

- La sentenza n. 79/2024 della Commissione Tributaria ha smentito la cessione d'azienda
- Il contratto di affitto è genuino e conforme alla legge
- Non sussistono elementi di frode

DIRITTO**Sulla Competenza e l'Ammissibilità**

Il Tribunale di Oristano è **competente** ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, essendo il debitore residente nel circondario.

Quanto all'**ammissibilità**, il debitore:

- Versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII
- Non supera le soglie dimensionali per la liquidazione giudiziale
- Non ha utilizzato strumenti di sovraindebitamento nei precedenti cinque anni
- Ha fornito la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale

Nel caso di ~~Carlo Pische~~ siamo di fronte a un **concordato minore liquidatorio di ex socio illimitatamente responsabile** di società sciolta.

Si tratta specificamente di un concordato ex art. 74, comma 2 CCII (liquidatorio), poiché il debitore non può proseguire l'attività imprenditoriale essendo la ~~Piscina Pische~~ sciolta dal 2019, ma prevede l'apporto di risorse esterne (€ 25.000 da ~~Piscina Pische~~) che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Pische rientra nella **categoria residuale** dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII come "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", non essendo né consumatore (debiti da attività imprenditoriale) né imprenditore attuale (attività cessata), ma mantenendo la responsabilità illimitata per i debiti della società sciolta.

La natura **liquidatoria** del concordato deriva dall'impossibilità di continuare l'attività della società originaria, mentre l'**apporto di finanza esterna** condizionata all'omologazione costituisce l'elemento qualificante che giustifica la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata del patrimonio personale del debitore.

Sulle Contestazioni dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Oristano e sull'applicabilità dell'art. 80 c.3 C.C.I.

- Con riferimento al saldo del conto corrente, alla data del 30 settembre 2024, il saldo risultava inferiore ad euro 100, circostanza che aveva legittimamente indotto il ricorrente a considerare tale valore del tutto irrilevante ai fini della valutazione patrimoniale. In ogni caso, il debitore ha provveduto a fornire l'estratto conto aggiornato, dal quale emerge un saldo al 30.09.2025 pari a euro 1.830,70. Tale importo, sebbene superiore rispetto a quello precedentemente indicato, non assume alcuna rilevanza concreta ai fini del soddisfacimento dei creditori, neppure nell'ipotesi di una procedura liquidatoria, trattandosi di una somma modesta rispetto all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria. Peraltro verificato il saldo iniziale dello stesso rapporto, al 30/06/2025, esso risultava essere pari a 302,84.

36-1/2025

Pertanto, l'andamento altalenante, ma per somme visivamente contenute, risulta tipico di un conto le cui entrate e uscite risultano pressochè costanti, e non una somma accumulatosi nel tempo e distratta all'interesse dei creditori. L'eccezione va pertanto rigettata.

- Quanto alla contestazione relativa all'utilizzo a titolo gratuito dell'immobile di proprietà del debitore da parte della società Dielle Srls di cui egli è socio, si osserva che tale scelta è pienamente legittima e rientra nell'autonomia imprenditoriale del socio-proprietario. Non esiste alcun obbligo giuridico, infatti, in capo al debitore di percepire un canone di locazione, né può ritenersi che la mancata previsione di un reddito meramente ipotetico integri una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale.

Le valutazioni prospettate dall'Agenzia si fondano su entrate potenziali e meramente teoriche, che non possono essere considerate come redditi certi e disponibili.

- Con riferimento al valore della partecipazione detenuta dal debitore nella società, si rileva che una sua eventuale valorizzazione ai fini di un'alternativa liquidatoria non risulterebbe in alcun modo conveniente, come ha condivisibilmente illustrato il gestore al punto 5 della relazione finale. Il ricorrente peraltro intende evidentemente comporre la propria crisi da sovraindebitamento (la citata ~~Dielle Srls~~ delle quali è socio di riferimento e Amministratore Unico, nonché l'~~Alfa Romeo Srls~~, di proprietà della signora ~~Dielle~~, sono società a responsabilità limitata il cui regime patrimoniale è regolato dall'art. 2462 c.c.); la fattispecie per cui è causa **riguarda il ricorso per omologazione di concordato minore per il socio illimitatamente responsabile di società cessata, unica alternativa possibile alla liquidazione controllata.**

Tutti gli elementi effettivamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità e veridicità del piano sono stati correttamente indicati, mentre le ulteriori voci richiamate dall'opponente attengono, come sopra illustrato, a valori marginali, ipotetici o comunque non idonei a incidere in modo significativo sul soddisfacimento dei creditori.

- In merito all'assenza della dichiarazione dei redditi 2025, relativa all'anno 2024, questa risulta giustificata da ragioni oggettive e non imputabili al ricorrente. La dichiarazione dei redditi anno 2025, riferita all'anno d'imposta 2024, aveva scadenza fiscale al 31 ottobre 2025 ed è stata regolarmente depositata in data 29 ottobre 2025, dunque nei termini di legge. Ne consegue che detta dichiarazione non era nella disponibilità del ricorrente né alla data di inizio delle verifiche, avvenuta a seguito della mia nomina dell'11 giugno 2025, né alla data di deposito del ricorso, avvenuta il 22 ottobre 2025, cioè prima della scadenza del termine fiscale per la sua presentazione. Tale temporanea indisponibilità documentale non può, pertanto, essere qualificata come omissione rilevante ai fini dell'inammissibilità della domanda, atteso che l'art. 78 del d.lgs. 14/2019 presuppone una mancanza effettiva e ingiustificata dei documenti essenziali, e non già l'assenza di un documento che, per legge, non era ancora disponibile al momento del deposito della domanda.

Come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia, i redditi dell'anno 2024 risultano identici a quelli dell'anno 2023, circostanza che è stata puntualmente verificata mediante la produzione della documentazione disponibile, e in particolare dei cedolini paga relativi all'anno 2024. Tali documenti consentono una ricostruzione fedele e attendibile delle entrate del ricorrente per l'anno in questione, rendendo superflua, ai fini sostanziali della valutazione del piano, la formale produzione della dichiarazione dei redditi.

La documentazione prodotta è dunque sufficiente a consentire una compiuta valutazione della situazione economico-finanziaria del ricorrente e della fattibilità della proposta, sicché non ricorrono in alcun modo i presupposti per l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. 14/2019.

36-1/2025

- Le contestazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate in ordine a una presunta cessione d'azienda in frode ai crediti tributari, asseritamente finalizzata ad eludere la responsabilità di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, risultano infondate.

Sul tema si è già espressa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Oristano, a seguito del ricorso proposto da parte della [REDACTED] (allegata da parte del Gestore), rappresentata da [REDACTED] e da [REDACTED], avverso avviso di liquidazione n. 2022ORA00002 con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava alle società la mancata registrazione di un contratto di cessione d'azienda e calcolava l'avviamento al fine della liquidazione dell'imposta di registro. Il Giudice Tributario, con sentenza n. 79/2024, ha chiaramente affermato che l'Amministrazione finanziaria non ha provato l'esistenza del presupposto stesso della propria pretesa, avendo fondato la determinazione dell'avviamento su una presunzione priva di un "fatto noto" dimostrato. In particolare, il giudice ha rilevato che l'Ufficio ha costruito la propria pretesa muovendo da un presunto fatto certo – l'esistenza di una cessione d'azienda – del quale «non vi è traccia», per poi desumerne, in via presuntiva, l'esistenza e il valore dell'avviamento, incorrendo così nel divieto di doppia presunzione. La sentenza afferma testualmente che: *"l'Amministrazione finanziaria non ha, invece, poggato la propria presunzione di determinazione del valore di avviamento su un "fatto noto" bensì su un'altra presunzione e, nello specifico, sull'esistenza di un presunto contratto di cessione d'azienda (del quale non vi è traccia)."*

In conclusione, le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate si fondano su ricostruzioni già smentite in sede giurisdizionale, e devono pertanto essere integralmente respinte, non potendo incidere né sulla correttezza del comportamento del ricorrente né sull'ammissibilità e sulla meritevolezza della domanda di concordato proposta.

- Si ritiene inoltre che non possa trovare accoglimento il rilievo concernente l'asserita carenza di meritevolezza del ricorrente, atteso che, ai fini dell'omologa del concordato minore, la disciplina normativa non attribuisce rilevanza specifica a tale requisito, ma si limita a richiedere, come requisito di ammissibilità, l'assenza di atti in frode.

- La ricostruzione delle cause dell'indebitamento contenuta nel piano di concordato minore evidenzia in modo chiaro e coerente come la crisi della società sia stata il risultato di un processo graduale, avviatosi già nel 2005, determinato da una pluralità di fattori economici e finanziari non riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose del ricorrente.

Il richiamo operato dal creditore ai dati reddituali emergenti dalle dichiarazioni fiscali non è adatto a dimostrare l'assenza di crisi, poiché l'utile fiscale, quale risultato di riprese e variazioni di natura tributaria, non coincide con l'utile civilistico e non rappresenta la reale situazione economico-finanziaria dell'impresa.

Ai fini della valutazione dello stato di crisi o di insolvenza, come riconosciuto dalla disciplina concorsuale, assume rilievo decisivo la sostenibilità finanziaria e la disponibilità di flussi di cassa, sicché anche in presenza di modesti ricavi, la mancata trasformazione degli stessi in liquidità determina una oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte.

- La censura relativa alla presunta "non fattibilità" del piano risulta infondata. È vero che, includendo tra le spese mensili anche i contributi previdenziali versati dal ricorrente in qualità di socio di S.r.l., la capienza disponibile mensilmente risulterebbe ridotta; tuttavia, anche in tale ipotesi, la disponibilità residua sarebbe pari a circa euro 600 mensili, a fronte di un apporto mensile da parte di [REDACTED] prevista nel piano di euro 500. Ne consegue che l'onere contributivo richiamato dall'opponente non incide in alcun modo sulla sostenibilità del piano, che resta pienamente fattibile e coerente con la capacità economica del debitore.

- In merito alle contestazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate riguardo alla non conformità del trattamento riservato alle diverse classi di creditori, si precisa quanto segue.

36-1/2025

Il piano prevede una distribuzione delle percentuali di soddisfazione dei creditori decrescente in relazione al grado di privilegio, fino ad arrivare al 4% per i creditori chirografari, rispettando dunque il principio di proporzionalità tra privilegi e soddisfazione dei creditori. Per quanto riguarda il creditore **Y Spv**, pur essendo formalmente chirografario, rientra nella classe dei "creditori assistiti da garanzie di terzi". La formazione di tale classe è richiesta obbligatoriamente ai sensi dell'art. 74, c.3, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, secondo cui "La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi".

- Ai sensi dell'art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 14/2019, viene stabilito che *"il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto"*.

Sebbene l'Agenzia delle Entrate sostenga che il signor **[redacted]** non possa essere considerato fideiussore del debitore ma sia fideiussore della società **[redacted] Sas**, va evidenziato che lo stesso è comunque coobbligato sul medesimo debito in capo al ricorrente, essendo il debito originario della società traslato al socio illimitatamente e solidamente responsabile, ovvero il Signor **[redacted]**. In quanto tale, **[redacted]** rientra nella categoria dei garanti del debitore e può legittimamente essere liberato ai sensi dell'art. 79, c. 5, D. Lgs n. 14/2019.

In tal senso, le risorse destinate a **[redacted] Spv** derivano da apporti esterni effettuati dal Signor **[redacted]**. **[redacted]**, con lo scopo di ottenere la liberazione dal proprio debito nei confronti di tale creditore. Tali risorse non gravano sulle capacità economiche del debitore, essendo apporti esterni, e sono comunque utilizzate in modo che, pur prevalendo nel soddisfacimento del creditore **[redacted] Spv**, contribuiscano anche al beneficio degli altri creditori. Di conseguenza, l'apporto di **[redacted]** costituisce una condizione migliorativa per gli altri creditori.

- Infine, per quanto riguarda la valutazione della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, essa costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione del meccanismo del *cram down* fiscale di cui all'art. 80, comma 3, secondo periodo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, richiedendo un'analisi comparativa rigorosa che tenga conto non soltanto degli aspetti meramente quantitativi, ma anche di quelli qualitativi attinenti alla certezza, tempestività e modalità di soddisfacimento delle ragioni creditorie. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha consolidato i parametri per la valutazione comparativa tra le due alternative procedurali. Come chiarito dal Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 37/2025: *"la convenienza della proposta concordataria si accerta mediante il confronto tra l'importo complessivamente messo a disposizione dei creditori e l'attivo presumibilmente ricavabile dall'alternativa della liquidazione controllata"*, mentre il Tribunale di Vasto, sentenza n. 23/2025 ha precisato che *"il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria impone una valutazione complessiva, ancorata non solo al valore 'quantitativo' [...], ma anche al dato 'qualitativo', rappresentato dai tempi e dalle modalità effettive di soddisfacimento"*. La proposta concordataria prevede un esborso complessivo di Euro 75.016,98 a favore dei creditori, articolato attraverso la combinazione di finanza interna (Euro 50.000 dal debitore) e finanza esterna (Euro 25.000 dal Sig. **[redacted]**), mentre l'alternativa liquidatoria, alla luce della perizia dell'Ing. **[redacted]**, produrrebbe un attivo distribuibile significativamente inferiore. Nell'ipotesi più favorevole di aggiudicazione dell'immobile alla prima asta per Euro 80.300, il residuo distribuibile ai creditori, al netto dei costi di procedura (consulenza tecnica d'ufficio Euro 3.500, spese di pubblicità Euro 3.000, trascrizione Euro 350, compenso del liquidatore Euro 8.000), si attesterebbe su Euro 65.450. Tuttavia, considerando le caratteristiche specifiche del bene - immobile classificato C/3 in zona periferica di piccolo centro - appare più verosimile l'aggiudicazione dopo aste infruttuose, con conseguente riduzione del prezzo a Euro 51.390 e residuo distribuibile di soli Euro 39.400. Elemento determinante per la valutazione di convenienza è costituito dall'apporto di finanza esterna del Sig. **[redacted]**, pari a Euro 25.000, che risulta condizionato all'omologazione del

36-1/2025

concordato minore. Come evidenziato dal Tribunale di Trento, sentenza n. 37/2025: *"la maggiore convenienza del concordato può essere ravvisata nella presenza di finanza esterna che incrementa le risorse disponibili per i creditori"*, mentre il Tribunale di Napoli, sentenza n. 206/2024 ha chiarito che *"la proposta concordataria fondata prevalentemente su finanza esterna [...] risulta più conveniente per i creditori rispetto alle alternative indicate, costituendo tale elemento un fattore determinante nella valutazione di convenienza"*.

Tale apporto esterno, venendo meno nell'ipotesi di liquidazione controllata, determina una perdita secca per i creditori pari al 33% delle risorse complessive disponibili nel concordato, rendendo quest'ultimo oggettivamente più vantaggioso sotto il profilo meramente aritmetico.

La proposta concordataria assicura una distribuzione più equa delle risorse disponibili rispetto all'alternativa liquidatoria. Mentre nella liquidazione controllata i creditori chirografari non riceverebbero alcun soddisfacimento, essendo l'attivo distribuibile interamente assorbito dai crediti in prededuzione e da quelli privilegiati, il concordato minore garantisce una soddisfazione parziale (4%) anche ai creditori di ultima classe, realizzando quel principio di proporzionalità nel sacrificio che costituisce uno dei cardini del diritto concorsuale moderno.

La valutazione di convenienza non può prescindere dalla considerazione dei tempi effettivi di soddisfacimento e del grado di certezza dei risultati. Come stabilito dal Tribunale di Firenze, sentenza n. 155/2024: *"la convenienza va valutata non solo in termini di misura percentuale della soddisfazione, ma anche considerando la certezza e la tempestività del pagamento offerto in sede concordataria rispetto all'incertezza, alle difficoltà e ai tempi della liquidazione"*.

Il concordato minore offre pagamenti certi secondo un calendario prestabilito, eliminando l'alea tipica delle vendite giudiziarie, particolarmente accentuata per immobili con caratteristiche specifiche come quello del debitore. L'esperienza giurisprudenziale dimostra che immobili a destinazione particolare in centri minori spesso rimangono invenduti per periodi prolungati, con conseguente accumulo di costi e progressiva erosione dell'attivo distribuibile.

Il concordato minore consente la preservazione dell'attività produttiva attraverso il mantenimento operativo della **ITC S.p.A.**, società che impiega quattro dipendenti e genera reddito per il debitore. La liquidazione controllata, comportando la perdita dell'immobile sede dell'attività, determinerebbe la dispersione di questo valore aggiunto, con conseguente riduzione della capacità reddituale futura del debitore e compromissione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori nel lungo periodo. Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla valutazione patrimoniale, pur contenendo elementi di verità parziale, non scalfiscono la sostanza della valutazione di convenienza. Anche ipotizzando l'inclusione del valore della partecipazione societaria (Euro 41.322 di patrimonio netto) e di un ipotetico canone di locazione, tali elementi non modificherebbero sostanzialmente il confronto, considerando i costi di liquidazione di una partecipazione al 100% in società a responsabilità limitata priva di governance autonoma e le difficoltà di collocamento sul mercato di tale tipologia di investimento.

La proposta concordataria risulta oggettivamente e significativamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria sotto tutti i profili di analisi: quantitativo (Euro 75.016,98 contro Euro 39.400-65.450), qualitativo (certezza contro incertezza), temporale (pagamenti immediati contro tempi aleatori) e distributivo (soddisfazione di tutte le categorie contro esclusione dei chirografari). Tale convenienza, attestata dall'Organismo di Composizione della Crisi e supportata da perizia tecnica qualificata, giustifica pienamente l'applicazione del meccanismo del *cram down* fiscale ex art. 80, comma 3 CCII, in conformità ai principi consolidati dalla giurisprudenza di merito che ha applicato tale istituto in fattispecie analoghe caratterizzate da prevalenza di debiti tributari e presenza di finanza esterna condizionata all'omologazione.

In sintesi: sull'Esito delle Votazioni e l'Applicabilità del Cram Down

La proposta **non ha raggiunto** le maggioranze previste dall'art. 79, co. 1 CCII:

- Creditori aderenti: 28% (€ 121.404,68 su € 438.482,71)

36-1/2025

- Creditori dissenzienti: 72% (€ 317.078,03)

Tuttavia, come sopra rappresentato, sussistono i **presupposti** per l'applicazione del **cram down fiscale** ex art. 80, co. 3, secondo periodo CCII:

1. **Determinanza del voto:** L'Agenzia delle Entrate, con il 71% dei crediti, ha voto **determinante** per il raggiungimento delle maggioranze
2. **Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria:** La proposta è più conveniente della liquidazione controllata

In sintesi: sulla Convenienza Rispetto all'Alternativa Liquidatoria

La perizia dell'Ing. Fabrizio [redacted] ha stimato il valore dell'immobile di proprietà del debitore in € 80.308.

Scenario liquidazione controllata:

- **Ipotesi ottimistica** (prima asta): residuo distribuibile € 65.450
- **Ipotesi realistica** (terza asta): residuo distribuibile € 39.400
- Costi: CTU € 3.500, pubblicità € 3.000, trascrizione € 350, compenso liquidatore € 5.140-8.000

Scenario concordato minore:

- **Pagamento totale:** € 75.016,98
- **Certezza dei tempi:** pagamenti dilazionati ma certi
- **Finanza esterna:** € 25.000 che verrebbe a mancare in liquidazione

Come stabilito dal Tribunale di Livorno, sentenza n. 4/2025: *"La convenienza va valutata tenendo conto della maggiore durata del concordato rispetto alla liquidazione controllata e del conseguente maggior afflusso di risorse, della migliore realizzabilità degli asset nel concordato, nonché della sussistenza o meno di elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare la promuovibilità di azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie"*.

Nel caso di specie, la proposta concordataria **garantisce:**

- **Maggiore soddisfazione** per i creditori privilegiati (€ 50.446,35 vs € 39.400 max)
- **Soddisfazione parziale** anche per i creditori chirografari (4% vs 0%)
- **Certezza dei pagamenti** vs incertezza dei tempi di liquidazione
- **Mantenimento dell'attività produttiva** e dei rapporti di lavoro

Sulla Liberazione del Garante

La richiesta di liberazione del Sig. [redacted] ex art. 79, co. 5 CCII è **legittima**. Pur non essendo tecnicamente fideiussore del debitore, [redacted] è **coobbligato** sullo stesso debito traslato al socio illimitatamente responsabile, rientrando nella categoria dei soggetti liberabili.

L'apporto di **finanza esterna** di € 25.000 costituisce **corrispettivo adeguato** per la liberazione, aumentando in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Sulla Classificazione del Credito Yoda Spv

La classificazione del credito Yoda Spv nella classe dei crediti assistiti da garanzie di terzi è **corretta** ex art. 74, co. 3 CCII, che prevede la **formazione obbligatoria** di classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il trattamento del 24,90% è **giustificato** dall'apporto di finanza esterna del garante e non viola il principio di non discriminazione.

CONCLUSIONI

36-1/2025

Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, pur contenendo **elementi di verità parziale, non scalfiscono la sostanza** della proposta concordataria né la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare:

- Le **carenze documentali** sono dovute a impossibilità oggettive e non compromettono la valutazione sostanziale
- La **fattibilità del piano** rimane confermata anche con il calcolo corretto delle disponibilità
- La **rappresentazione patrimoniale** è sostanzialmente corretta, con elementi marginali non decisivi
- Gli **atti in frode** sono inesistenti e già smentiti da pronuncia giurisdizionale
- La **meritevolezza** non è requisito richiesto per il concordato minore
- Il **trattamento dei creditori** rispetta le disposizioni di legge

La proposta concordataria risulta **significativamente più conveniente** dell'alternativa liquidatoria, garantendo maggiore soddisfazione a tutti i creditori attraverso l'apporto di finanza esterna che verrebbe a mancare in caso di liquidazione.

VISTI gli artt. 74, 78, 79, 80 e 81 del D.Lgs. n. 14/2019;

P.Q.M.

OMOLOGA il concordato minore proposto dal Sig. **[REDACTED]** ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo CCII, ritenendo che:

1. L'adesione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano è **determinante** ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII;
2. La proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione Finanziaria è **conveniente** rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, garantendo un pagamento complessivo di € 75.016,98 a fronte di un realizzo liquidatorio stimato in € 39.400-65.450;
3. Le contestazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate risultano **infondate o non decisive** ai fini dell'omologazione;

DISPONE che:

- Il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
- L'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, riferendo al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione ex art. 81, co. 1 CCII;
- Il compenso dell'OCC di € 7.500 sia versato secondo le modalità previste nel piano;
- La presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC nelle forme previste dall'art. 78, co. 2, lett. a) CCII;

DICHIARA LIBERATO il Sig. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) dalle obbligazioni di garanzia assunte nei confronti di **[REDACTED]** Spv Srl, ai sensi dell'art. 79, co. 5 CCII, a fronte dell'apporto di finanza esterna di € 25.000;

DISPONE che lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione siano autorizzati dal giudice previo accertamento della conformità degli atti dispositivi al piano omologato ex art. 81, co. 2 CCII;

ORDINA che, terminata l'esecuzione, l'OCC presenti relazione finale per la liquidazione definitiva del compenso ex art. 81, co. 4 CCII.

La presente sentenza è **immediatamente esecutiva** e produce i propri effetti dalla data di pubblicazione.

Oristano, 2.2.26 febbraio 2026

Il Giudice
Dott. Andrea Bonetti